

- 1. Natura delle acque autorizzate:** le acque autorizzate allo scarico in pubblica fognatura sono:
- i. le acque di prima pioggia e di lavaggio relative alle superfici scolanti (area impermeabile adibita alla messa in riserva e deposito di rifiuti speciali inerti non pericolosi, area cortilizia e area adibita a parcheggio del personale e degli avventori) di estensione pari a circa 9330 m², costituenti pertinenza dell'impianto miscelate con le acque di dilavamento del capannone posto a N-W dell'estensione di 1000 m². Tali acque sono trattate in un impianto di *separazione, raccolta e trattamento prime piogge* (indicato come "impianto di trattamento acque di prima pioggia" in planimetria) costituito da pozzetto scolmatore delle acque di seconda pioggia eccedenti i primi 5 mm di pioggia, n. 7 vasche circolari di accumulo ad anelli componibili in c.a. ad alta resistenza, di capacità complessiva pari a circa 54 m³, e separatore fanghi/oli conforme alla norma EN 858-I dotato di filtro a coalescenza, dimensionato per una portata nominale NG pari a 4 l/s;
 - ii. le acque reflue industriali del lavaggio dei mezzi provenienti dalla canalina di raccolta ubicata nell'area apposita, pretrattate in separatore fanghi/oli (indicato come "disoleatore" in planimetria) e recapitate all'impianto di separazione, raccolta e trattamento prime piogge per la depurazione finale.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà, in accordo al successivo punto 12.i confermare l'estensione complessiva della superficie scolante attualmente inviata a trattamento nell'impianto prime piogge (sia superficie soggetta alle disposizioni del R.R. 4/2006 che copertura del capannone posto a N-W) chiarendo le motivazioni della differenza con il dato presente nella REGDE/1806/2012.

Le acque di cui sopra si raccolgono nella rete fognaria interna dell'insediamento e sono avviate allo scarico finale in pubblica fognatura secondo lo schema rappresentato sulla planimetria di riferimento (Allegato 1).

- 2. Limiti di emissione:** lo scarico in fognatura delle acque di cui al punto 1 deve essere conforme, ex art. 107, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m., ai valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in corrispondenza del pozzetto di campionamento, di cui al successivo punto 9, e rispettare i suddetti limiti costantemente e in ogni istante.
- 3. Ubicazione dello scarico:** le acque di cui al punto 1 in uscita dall'impianto di trattamento si immettono nella pubblica fognatura di tipo separato, ramo acque nere, di Via Sandro Pertini in Codogno. Il punto di scarico non potrà essere modificato senza preventivo assenso della Provincia di Lodi. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione** la Ditta dovrà, in accordo al successivo punto 12.i. comunicare le coordinate UTM WGS84 del punto di allaccio alla pubblica fognatura.
- 4. Altre immissioni in pubblica fognatura:** oltre alle acque di cui al punto 1, dall'insediamento della Ditta è ammesso lo scarico in pubblica fognatura separata come di seguito precisato:
 - a. ramo acque nere: nel medesimo punto di allaccio di cui al punto 3 delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici/spogliatoi presenti presso l'insediamento;
 - b. ramo acque bianche: delle acque di seconda pioggia e delle acque di dilavamento delle coperture del capannone identificato in planimetria come "DIA n. 227 del 25/10/2012" (che è in disponibilità della Ditta, ma non rientra nel perimetro dell'impianto di trattamento rifiuti) nel punto indicato in planimetria come "allaccio acque bianche".

Contestualmente alla presentazione della istanza di rinnovo dell'autorizzazione, la Ditta dovrà presentare un progetto di adeguamento, comprensivo di un crono-programma dei lavori, che preveda:

- ✓ lo scorporo delle acque di dilavamento delle coperture del capannone N-W dalla rete delle acque di trattamento delle prime piogge;
- ✓ la valutazione della fattibilità di scorporo di altri contributi di acque meteoriche non suscettibili di contaminazione (per es. acque del "parcheggio del personale ed avventori")

adiacente all'ingresso dell'insediamento) dalla rete delle acque di trattamento delle prime piogge.

- 5. Volumi e portate ammessi in pubblica fognatura:** la Ditta è autorizzata a scaricare i volumi di acque di prima pioggia e di lavaggio come naturalmente derivante dal regime locale delle piogge e dalle normali operazioni di lavaggio delle superfici scolanti. La portata massima di scarico nella pubblica fognatura delle acque trattate nell'impianto di prima pioggia non deve eccedere il valore di **1 l/s**.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà, in accordo al successivo punto 12.i, chiarire le modalità adottate per limitare a valori inferiore di 1 l/sec la portata massima dello scarico a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (come già richiesto nell'ambito della Conferenza di servizi del 13/06/2019) e trasmettere un bilancio idrico che metta in evidenza tutti gli usi (es. lavaggio delle superfici scolanti, sistemi di contenimento delle polveri, lavaggio automezzi) e i rispettivi volumi delle acque prelevate da pubblico acquedotto.

6. Rete di drenaggio delle superfici scolanti soggette alle disposizioni del R.R. 4/2006:

- i. la rete di drenaggio delle superfici scolanti dell'impianto di trattamento rifiuti deve:
- ✓ garantire che le superfici scolanti siano drenate senza esclusione di alcuna zona nella quale si possano formare ristagni;
 - ✓ garantire che le acque di dilavamento delle superfici scolanti non possano ruscellare verso recapiti diversi dalla rete di drenaggio stessa;
 - ✓ essere realizzata in modo da non dare luogo a perdite nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
 - ✓ garantire lo smaltimento in sicurezza degli scrosci brevi e intensi caratteristici della zona, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del R.R. n. 4/2006. A tal fine l'altezza minima della sezione della canalina rettangolare disposta in fregio alla roggia Guardalobbia è pari ad almeno 20 cm come già disposto nella REGDE/1806/2012;
- ii. la pavimentazione delle superfici scolanti deve possedere i requisiti di impermeabilizzazione stabiliti dall'art. 5, comma 1, del R.R. n. 4/2006 ed essere mantenuta in buone condizioni. La Ditta deve provvedere, laddove ve ne sia la necessità, all'esecuzione tempestiva di interventi di risanamento della continuità degli strati della pavimentazione, proporzionati al grado di ammaloramento che si dovesse verificare e al rischio di infiltrazione e percolamento che ne possa conseguire.

- 7. Deroga ex art. 9, c. 4, lett. b), R.R. 4/2006:** le disposizioni di cui al R.R. 4/2006 non si applicano alle superfici scoperte permeabili dell'insediamento destinate al deposito di MPS e inerti naturali dell'area NORD dell'insediamento idraulicamente separate dalla rete aziendale destinata alla raccolta delle acque di prima pioggia; tali superfici, che devono essere gestite in maniera di garantire il permanere delle condizioni di non interessamento dalla rete aziendale destinata alla raccolta delle acque di prima pioggia e della pubblica fognatura non devono essere interessate, neanche saltuariamente, da alcuna operazione di trattamento dei rifiuti.

8. Modulazione degli scarichi:

- il bypass delle seconde piogge nel pozzetto di scolmatura posto a monte dell'impianto prime piogge deve innescarsi unicamente una volta riempito l'intero volume utile della vasca di accumulo;
- lo scarico delle acque stoccate nelle vasche di accumulo degli impianti prime piogge deve avvenire entro un intervallo di tempo pari a 96 h dalla fine dell'ultimo evento meteorico indipendente che ha raggiunto almeno 5 mm di pioggia. Il ritardo nell'avviamento dello scarico è perciò pari al più a 96 h meno il tempo di svuotamento, calcolato in funzione del valore di portata di svuotamento di cui al punto precedente;
- il lavaggio degli automezzi deve essere effettuato esclusivamente in condizione di vasche di accumulo vuote e le elettropompe installate nell'impianto di trattamento acque di prima pioggia devono essere immediatamente avviate al termine del lavaggio degli automezzi.

9. Pozzetto di campionamento: al fine del campionamento si considera, sia per le acque di prima pioggia che per le acque reflue industriali di lavaggio, con riferimento alla planimetria di cui all'allegato 1, il pozzetto individuato come "pozzetto per prelievo acque di prima pioggia" ubicato appena a valle dell'impianto di trattamento.

Il pozzetto ufficiale di ispezione e prelievo campioni, in cui confluiscono le acque di cui al punto 1, deve essere ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel recettore finale, prima della commistione con acque reflue di diversa tipologia, e conformato in modo tale da consentire l'esercizio delle attività di controllo da parte degli enti preposti e da garantire: *una costante e agevole accessibilità, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro; la creazione di un battente idraulico all'interno del pozzetto idoneo al campionamento per caduta; il prelievo di un campione omogeneo.*

Deve essere a tenuta, contrassegnato in campo in modo da renderne sicura l'identificazione e mantenuti tutto il tempo in buone condizioni di fruibilità e puliti.

Poiché il Gestore Unico del SII, SAL srl, ha rilevato che "il tubo di entrata e quello di uscita sono posizionati alla stessa quota", **entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione**, la Ditta dovrà trasmettere ai sensi del punto 12.i. un progetto di adeguamento del "pozzetto per prelievo acque di prima pioggia" al fine di renderlo idoneo alle richieste del Gestore (ovvero essere del tipo a caduta, con ritenzione di almeno 50 l ed essere posto in opera in modo tale che la differenza di quota tra fondo pozzetto ed il tubo di uscita sia almeno di 30 cm, e tra il tubo in entrata e quello in uscita di almeno 20 cm) ovvero proporre un diverso punto di campionamento.

E' fatta salva la possibilità di controllare l'eventuale effettuazione di scarichi anomali in punti dell'impianto differenti dal pozzetto indicato.

Per eventuali specifiche verifiche che si rendessero necessarie durante le attività di controllo le acque di cui al punto 1.ii devono comunque essere singolarmente campionabili appena a valle del disoleatore ubicato lungo lo scarico in uscita dalla canalina di raccolta.

Laddove la Ditta avesse difficoltà a rispettare le modalità di campionamento indicate per le acque reflue industriali, è sua facoltà presentare un progetto di adeguamento che preveda che le acque di lavaggio non raggiungano l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e l'individuazione di un nuovo pozzetto di campionamento dedicato alle acque reflue industriali, comunque, adeguato alle specifiche del Gestore del SII.

10. Autocontrolli: per le acque di cui al punto 1 devono essere eseguite analisi qualitative su campioni rappresentativi dello scarico che accertino il rispetto dei valori limite di cui al punto 2 presso il pozzetto di cui al punto 9.

i. *Modalità di effettuazione:* gli autocontrolli sono condotti avvalendosi di laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 o dotato di certificazione qualità. Il prelievo dei campioni può essere eseguito anche da personale diverso, purché opportunamente formato e/o qualificato.

La frequenza minima di campionamento è *annuale* per le acque di prima pioggia e per le acque reflue industriali di lavaggio,

ed i parametri da analizzare sono per le acque di prima pioggia e le acque reflue industriali: BOD₅, COD, Solidi Sospesi, Fosforo Totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso ed Azoto nitrico, pH, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Saggio di tossicità acuta oltre ad eventuali altri parametri che la Ditta ritenesse caratterizzare le acque reflue scaricate.

ii. *Referti analitici:* i referti devono essere trasmessi agli enti indicati al punto 12.i. entro il termine ivi stabilito, conservati per almeno tre anni e allegati al registro di conduzione e manutenzione dell'impianto. Sui referti devono essere riportate le seguenti informazioni di base: data e ora, modalità di effettuazione del prelievo, punto di prelievo (codice e ubicazione del pozzetto), descrizione dello scarico e delle attività all'origine dello stesso al momento del prelievo, identificativi dei tecnici che hanno eseguito il campione e le analisi di laboratorio.

iii. *Autocontrolli non conformi:* se i risultati di un autocontrollo di cui al presente punto indicano che si è verificato un superamento per uno o più parametri, il titolare deve informare l'Ufficio

d'Ambito e la Provincia di Lodi *entro 24 h* ai sensi del successivo punto 12.iii, eliminare le probabili cause del superamento ai sensi del punto 14.iii, ripetere *tempestivamente* il controllo per i parametri interessati e trasmettere i risultati dell'analisi via fax o PEC *entro il giorno successivo* al loro esito.

11. Acque di seconda pioggia:

- i. deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di non contaminazione delle acque di seconda pioggia;
- ii. al fine di poter eseguire eventuali accertamenti, le acque di seconda pioggia devono essere campionabili in un pozzetto aventi caratteristiche di cui alla DGR 2772/2006 (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm) prima della commistione con le acque di dilavamento delle coperture; al fine del campionamento si considera, con riferimento alla planimetria di cui all'allegato 1, il pozzetto individuato con la dicitura "pozzetto per campionamento acque di seconda pioggia;
- iii. deve essere confermata la mancanza di contaminazione delle acque di seconda pioggia attraverso una caratterizzazione analitica, con periodicità almeno *triennale*, che attesti l'assenza di contaminazione per i parametri di cui al punto 10 con riferimento al valore limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m., colonna "Scarico in acque superficiali"; le risultanze analitiche del primo accertamento condotto dovranno essere trasmesse **entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione** ai sensi del successivo punto 12.i ovvero all'occorrenza del primo evento meteorico utile; le autorità competenti, qualora, a fronte delle risultanze analitiche, se ne rilevasse l'opportunità si riservano di imporre ulteriori accertamenti e/o adeguamenti tecno-gestionali;
- iv. qualora eventuali accertamenti condotti dalla Ditta e/o dalle autorità competenti evidenzino il superamento dei valori limiti di emissione, la Ditta dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento secondo le tempistiche e le prescrizioni indicate allo scopo dall'autorità competente.

12. Obblighi di trasmissione e comunicazione:

- i. la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Lodi, all'Ufficio d'Ambito e a SAL srl:
 - entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione:
 - ✓ conferma dell'estensione complessiva della superficie scolante attualmente inviata a trattamento nell'impianto prime piogge di cui al punto 1;
 - ✓ t le coordinate del punto di allaccio alla pubblica fognatura di cui al punto 3;
 - ✓ chiarimenti in merito alle modalità adottate per limitare la portata massima dello scarico a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di cui al punto 5;
 - ✓ il bilancio idrico di cui al punto 5;
 - ✓ progetto di adeguamento del pozzetto di cui al punto 9;
 - entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, o comunque al primo evento meteorico utile, gli esiti dell'autocontrollo delle acque seconda pioggia di cui al punto 11;
 - contestualmente alla presentazione della istanza di rinnovo il progetto di adeguamento per limitare lo scarico in pubblica fognatura acque nere delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione di cui al punto 4;
 - i referti delle analisi di cui ai punti 10 e 11 delle prime piogge, delle acque reflue industriali e delle seconde piogge (nell'anno in cui sono eseguiti) devono essere trasmessi alla Provincia di Lodi, all'Ufficio d'Ambito e al gestore del S.I.I. SAL srl *entro il 31 gennaio* di ogni anno, allegando, in caso di campionamenti effettuati da personale diverso da quello del laboratorio accreditato/certificato, specifica dichiarazione circa la formazione e/o qualificazione del soggetto campionatore. L'effettuazione dei

campionamenti deve essere comunicata a SAL srl in modo che possa partecipare ai prelievi;

- ii. il verificarsi delle seguenti circostanze deve essere comunicato senza indugio e per via breve (*telefono o fax o pec*), e *comunque entro 24 ore* dal momento in cui il titolare dello scarico ne viene a conoscenza, alla Provincia di Lodi, all'Ufficio d'Ambito, all'A.R.P.A. Dipartimento di Pavia e Lodi, e a SAL srl:
 - qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita. In caso di problematiche igienico-sanitarie, la stessa comunicazione deve essere inoltrata alla società ATS Città Metropolitana di Milano (dipartimento di Lodi) e al Comune Codogno;
 - il superamento dei limiti di emissione di cui ai punti 2 e 11;
 - sversamenti o altri eventi accidentali che possano comportare immissioni in pubblica fognatura di sostanze di cui ai punti 13.vi. e 13.vii.;
 - eventi eccezionali ai sensi del punto 15.v.;
- iii. *entro 5 giorni* dal momento in cui il titolare dello scarico viene a conoscenza di qualsiasi accadimento di cui al punto precedente, deve essere inviata ai soggetti ivi indicati una nota tecnica, sottoscritta dal titolare, nella quale siano riportate:
 - la descrizione della non conformità o dell'episodio verificatosi (cause e modalità);
 - la durata dell'accadimento, con indicazione precisa di date e orari;
 - i provvedimenti adottati per risolvere la non conformità e controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure prese per prevenire la ripetizione dell'episodio;
- iv. eventuali interruzioni del regolare funzionamento degli impianti di raccolta, di trattamento, di misura e di controllo delle acque reflue scaricate devono essere preventivamente comunicate SAL srl, secondo le modalità del precedente punto 13.iii., con *un anticipo di almeno 48 ore* nel caso in cui siano dovute ad attività di manutenzione;
- v. il titolare dello scarico deve fornire, su richiesta dell'autorità competente e entro tempi ragionevoli, qualsiasi informazione necessaria per valutare il rispetto del provvedimento di autorizzazione nonché copia della documentazione che è tenuto a conservare ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni;
- vi. il titolare dello scarico, qualora venga a conoscenza di ulteriori fatti, qui non contemplati, rilevanti al fine del rispetto del provvedimento di autorizzazione oppure qualora si accorga di avere trasmesso informazioni errate, deve prontamente certificare tali fatti o informazioni all'autorità competente;
- vii. in caso di cessazione dell'attività all'origine degli scarichi ne deve essere data comunicazione *entro 30 gg.* alla Provincia di Lodi, all'Ufficio d'Ambito e a SAL srl.

13. Divieti:

- i. le acque scaricate non devono contenere solidi grossolani o schiume visibili in quantità anomale né presentare una persistente iridescenza da oli minerali;
- ii. è fatto divieto di diluire in qualunque modo gli scarichi autorizzati, in sostituzione parziale o completa del trattamento necessario a garantire il rispetto dei limiti imposti con provvedimento di autorizzazione;
- iii. è fatto divieto di eseguire operazioni di pulizia delle superfici drenate in fognatura con acque di lavaggio, nel caso di versamenti accidentali sulle stesse;
- iv. è fatto divieto di spurgare i manufatti costituenti la rete e gli impianti di accumulo e trattamento inviando i fanghi rimossi in fognatura;
- v. è fatto divieto di bypassare i sistemi di trattamento delle acque e di scaricare acque reflue diverse da quelle autorizzate;
- vi. proibizione generale: è fatto divieto di scaricare in fognatura qualsiasi inquinante che, per natura, portata o concentrazione interferisca con la linea acque del depuratore o la

attraversi senza essere adeguatamente abbattuto, disturbi i processi relativi ai fanghi ovvero ne inibisca l'utilizzo o lo smaltimento in conformità alle normative vigenti;

vii. proibizioni specifiche:

- è fatto divieto di immettere o far sì che siano introdotti in fognatura: gas, fumi e vapori o inquinanti che possano generarli; benzina, benzene, nafta e qualsiasi sostanza allo stato solido, liquido o gassoso infiammabile o esplosiva; ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metallo, vetro, stracci, piume, catrame, plastica, legno o qualsiasi altra sostanza che possa ostacolare il normale funzionamento dei manufatti e delle apparecchiature; sostanze solide o viscosi capaci di causare ostruzioni alle condutture fognarie o danneggiarle; sostanze tossiche radioattive, infettive, cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso; sostanze aggressive ovvero acide o alcaline in concentrazione pericolosa; sostanze sconosciute o dagli effetti sull'uomo non noti; oli, grassi, petrolio o prodotti derivati dal petrolio emulsionati o no; qualsiasi effluente di temperatura superiore ai 35°C o che conferisca una colorazione non rimovibile nel depuratore finale o che arrechi molestie olfattive; rifiuti di qualsiasi tipo quali quelli derivanti dalla pulizia di manufatti o materiale utilizzato per contenere e pulire perdite e sversamenti, tutto ciò che in modo diretto o indiretto possa costituire pericolo per le persone, gli animali e l'ambiente;
- è fatto divieto di scaricare in fognatura acque derivanti dalle seguenti operazioni: lavaggi motore, lavaggi sottoscocca, lavaggi di parti meccaniche, decerature. E' vietato lo smaltimento in fognatura di: acque di risciacquo di parti di veicoli che siano state pulite con solventi, liquidi antigelo, liquido freni, olio motore, rifiuti derivanti dalla pulizia degli autoveicoli e detergenti e/o sgrassanti solitamente impiegati nella loro manutenzione.

14. Obblighi gestionali e manutentivi:

- i. i manufatti costituenti la fognatura interna e gli impianti di trattamento delle acque scaricate devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e devono essere sottoposti a manutenzione, da parte di personale specializzato, con regolarità: le attività di conduzione e manutenzione devono essere riportate nell'apposito registro, che deve essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo;
- ii. per i fini di cui al punto precedente devono essere eseguite le operazioni di corretto funzionamento prescritte dal fornitore/manutentore degli impianti e, in particolare:
 - devono essere periodicamente accertate le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e l'impermeabilità delle condotte. Eventuali occlusioni devono essere rimosse al loro manifestarsi;
 - i pozzetti devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare deflusso delle acque;
 - gli impianti di trattamento devono essere ispezionati con cadenza opportuna e in occasione del controllo devono essere registrati i livelli dei fanghi e sedimenti accumulati sul fondo e lo spessore dello strato di liquidi leggeri separati e flottanti in superficie nelle camere di separazione; i fanghi e gli oli/idrocarburi accumulati devono essere rimossi al raggiungimento degli spessori indicati dalla casa costruttrice degli impianti;
 - devono essere eseguite le ulteriori operazioni di corretto funzionamento prescritte dal fornitore, progettista o tecnico specialista degli impianti;
- iii. in occasione di malfunzionamenti degli impianti devono essere attivate procedure di pronto ripristino, compresa la riduzione/sospensione degli scarichi fino al ristabilimento delle condizioni di normale operatività. Nel caso di eventi che possono comportare la violazione dei divieti di cui ai punti 13.vi. e 13.vii. lo scarico deve essere immediatamente interrotto e ripreso solo in seguito alla risoluzione delle criticità all'origine del problema;
- iv. l'insediamento deve essere mantenuto in condizioni di ordine e pulizia secondo le procedure individuate dalla Ditta, idonee a perseguire lo scopo con ordinaria diligenza;

- v. la Ditta deve provvedere alla pulizia tempestiva di sversamenti accidentali di qualsiasi natura e entità, perdite, fuoriuscite, traboccamenti e gocciolamenti e deve impedire che il refluo versato si raccolga nella fognatura;
- vi. i materiali necessari all'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui al precedente punto devono essere conservati nella zona predisposta allo scopo dalla Ditta ai fini del loro tempestivo utilizzo, in quantità e tipologia adeguate alle sostanze che potrebbero essere sversate accidentalmente, nonché tenuti a pronta disposizione, presso le aree ove siano in corso operazioni che possono dare luogo agli sversamenti;
- vii. la planimetria di riferimento riportante il tracciato della fognatura come autorizzata e la documentazione relativa alla conduzione e manutenzione del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue scaricate (i.e. registri, schede tecniche e manuali d'uso, referti analitici dei campionamenti, etc.) devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.

15. Condizioni e prescrizioni generali

- i. obbligo di ottemperanza: il titolare dello scarico deve ottemperare a tutte le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione e le condizioni all'origine degli scarichi devono corrispondere alle condizioni sopra illustrate;
- ii. irrelevanza delle esigenze produttive: il rispetto delle prescrizioni deve essere sempre garantito, non rilevando l'eventuale necessità di ridurre o interrompere allo scopo le attività;
- iii. obbligo di esecuzione degli interventi di mitigazione: il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per ridurre o correggere eventuali impatti negativi per il depuratore pubblico o l'ambiente derivanti da non conformità con l'autorizzazione, tra cui, ad esempio, l'esecuzione dei monitoraggi necessari per determinare la natura e l'impatto dello scarico non conforme;
- iv. emergenze pubbliche: ogniqualvolta ritenuto necessario per proteggere il depuratore finale o la rete fognaria e l'ambiente, l'autorità competente può richiedere alla Ditta di limitare lo scarico, separare gli scarichi delle acque reflue autorizzate, indicare in quale punto o condotta fognaria eseguire lo scarico nonché il rispetto di ogni altra condizione che possa essere utile allo scopo;
- v. eventi eccezionali: si intendono eventi eccezionali che possono comportare il mancato rispetto, temporaneo e non intenzionale, delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione, solo quegli eventi che non sono attribuibili a errori nella conduzione degli impianti, a sistemi di raccolta e depurazione inadeguati o mal progettati, a manutenzione preventiva assente o carente o a generale mancanza di diligenza o vigilanza.


Si ricorda che:

- a) ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità del depuratore finale e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore;
- b) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. l'autorità competente è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- c) ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ad irrogare le pertinenti sanzioni interdittive (*diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca dell'autorizzazione*), ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.;
- d) è facoltà dell'autorità competente adottare le misure di autotutela che si rendessero necessarie per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

- e) *entro il 31 gennaio di ogni anno* deve essere presentata al Gestore del servizio idrico integrato SAL srl la denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura l'anno precedente utilizzando l'apposito modello disponibile per il *download* sul sito web di SAL srl.
- f) il Gestore provvederà a calcolare la tariffa di fognatura e depurazione in conformità a quanto stabilito in proposito nella Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- g) in merito alle vasche interrato deve essere rispettato quanto previsto dal Regolamento d'Igiene comunale e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia, nonché dalle linee guida di A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, con particolare riferimento agli accorgimenti di sicurezza per prevenire e contenere le perdite;
- h) tutti i rifiuti generati dall'attività esercita e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m..



VARIANTE SCHEMA SCARICHI AREA SUD



LEGENDA

- aree funzionali
- perimetro gestione rifiuti
- perimetro MPS
- area di operatività del frantoio/vaglio
- area di conferimento
- fascia di rispetto roggia guardalobba

LEGENDA SCARICHI

RETI

- RETE ACQUE METEORICHE - PIAZZALE
- RETE ACQUE METEORICHE - CAPANNONE
- PLUVIALE
- CANALETTA GRIGLIATA METEORICHE
- CADITOIA
- POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE BIANCHE
- RETE ACQUE NERE
- RETE ACQUE NERE - CAPANNONE
- SCARICO ACQUE NERE

SUPERFICI

- SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE IN ASFALTO LE CUI ACQUE VENGONO RACCOLTE DALLE CADITOIE
- SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE IN ASFALTO LE CUI ACQUE VENGONO RACCOLTE DA CANALINE IN CEMENTO
- SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE IN PORFIDO LE CUI ACQUE VENGONO RACCOLTE DALLE CADITOIE
- SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE IN AUTOBLOCCANTI LE CUI ACQUE VENGONO RACCOLTE DA CANALINA IN CEMENTO
- SUPERFICIE DRENANTE IN GHIAIA

Allegato 1

COMUNE DI CODOGNO
Provincia di Lodi

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI RECUPERO (R5-R12-R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
D.D. N° 970/2014

VARIANTE SOSTANZIALE

COMITENTE
GERVASI MARCO S.R.L.
Via Salaria Ponte, 28
36060 CODOGNO - VI

PROGETTISTA
ANDREA DAVID OLDRATI
Via Salaria, 11 - 20134 - Bergamo
Tel. 035/2700000 - Fax 035/2700000
E-mail: ag@agm.it
P.F. 035/2700000

OGGETTO
VARIANTE SCHEMA SCARICHI AREA SUD

Scala: 1:200
Data: Luglio 2019

TAVOLA

05A undecies

EIM ECOLOGICAL Integrated Management Srl
Via Salaria, 11 - 20134 - Bergamo - Tel. 035/2700000 - Fax 035/2700000 - E-mail: ag@agm.it

TUTTI I DIRITTI DI REPRODUZIONE E RILASCIAMENTO SONO RISERVATI ALL'INGEGNERIA